Lloyd’s Insurance Company S.A. Certificato

L’assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd’s Insurance Company S.A.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell’impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: HL202311211416-LB

Tipo di contratto: vedi testo di polizza

Nome del prodotto: vedi testo di polizza

Versione del testo della polizza: vedi testo di polizza

Indice

Scheda 3

Condizioni di assicurazione 6

Termini e condizioni generali del Contratto

- Dichiarazione precontrattuale 21

- Clausola di mancato pagamento del premio 21

- Informativa sulla Privacy 22

- Reclami 24

SCHEDA	Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86, 20121 Milano Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259 Codice fiscale e P. IVA: 10548370963 E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881	LLOYD'S

Codice ramo	**Corrispondente**	**Lloyd's Broker**	**UMR**
14	116394 TBJ	LCI 713	B1951DEAVB2300001 DEAVB2300001 01 set 2023 / 22

Numero del certificato

HL202311211416-LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	(Vedi testo di polizza)

Nome del Contraente:	STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO
Indirizzo, codice postale e città:	VIA GIOVANNI PASCOLI 24 14100 ASTI - AT ()
P. IVA:	-
Codice fiscale:	00940370059
Assicurato:	(Vedi testo di polizza)

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 22/12/2023 alle 24:00 del 22/12/2024 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 21/11/2023

Oggetto o rischio assicurato:	(Vedi testo di polizza)
Massimo indennizzo o somma assicurata:	(Vedi testo di polizza)
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	(Vedi testo di polizza)
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	(Vedi testo di polizza)

SCHEDA		LLOYD'S

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
14,000 RC Aeromobili	172,56	0,00	172,56	12,94	185,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	172,56	0,00	172,56	12,94	185,50

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
22/12/2023	172,56	0,00	172,56	12,94	185,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: Annuale

SCHEDA		LLOYD'S

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:

Denominazione legale:	Drave Underwriting S.R.L.
Indirizzo, codice postale e città:	VIA MATTEO BANDELLO 15 - 20123 MILANO (MI)
Numero di telefono:	
Indirizzo e-mail:	stefano.guazzone@drave.com
Numero di registrazione IVASS	A000693459

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	(Vedi testo di polizza)
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	(Vedi testo di polizza)

Data

22 novembre 2023

Firmato elettronicamente da

Lloyd's Insurance Company S.A.
Nicoletta Andreotti
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data _____

Firmato da _____

Quietanza del premio

.....CABI SRL..... ha ricevuto l'importo di EURO .....185,50..... a titolo di premio, in data ...06/12/2023...

Data

06/12/2023

Firmato da

LLOYD'S

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI UAS (*Unmanned Aircraft Systems*)

CONTRAENTE / ASSICURATO	
Ragione Sociale / Nome e Cognome	STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO
Sede Legale / Indirizzo	VIA GIOVANNI PASCOLI 24, 14100 ASTI (AT)
Codice Fiscale / Partita IVA	VRRPFR60R14A479U / 00940370059

ASSICURATO / PROPRIETARIO	
Ragione Sociale / Nome e Cognome	STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO
Sede Legale / Indirizzo	VIA GIOVANNI PASCOLI 24, 14100 ASTI (AT)
Codice Fiscale / Partita IVA	VRRPFR60R14A479U / 00940370059
ASSICURATO / OPERATORE	
Ragione Sociale / Nome e Cognome	**STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO**
Sede Legale / Indirizzo	VIA GIOVANNI PASCOLI 24, 14100 ASTI (AT)
Codice Fiscale / Partita IVA	VRRPFR60R14A479U / 00940370059

INTERMEDIARIO	**CABI Broker -** Via Vigonovese, 115 35127 Padova PD.

CONDIZIONI SPECIALI OPERATIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE	SI	NO
Condizione Speciale **A)** Assicurazione del corpo dell'apparecchio UAS		X
Condizione Speciale **B)** Assicurazione della Responsabilità Civile	X	

Limiti Territoriali (vedi Articolo 3 Condizioni Generali)
Convenzione CABI standard: Italia
Convenzione CABI Partner: Paesi membri EASA (Incluso Repubblica di San Marino, Gran Bretagna, Isole Faer Oer)

SCHEDA DI COPERTURA
ELENCO UAS E SOMME ASSICURATE

UAS	
IDENTIFICATIVO O NUMERO DI SERIE:	**1581F5FHB22AG0020F13**
COSTRUTTORE	DJI
MODELLO	MAVIC 3 ENTERPRISE M3E
MTOM	1.050
ANNO DI COSTRUZIONE	2022
Attività Assicurate	Fotografia aerea, Riprese video, Monitoraggio ambientale, Rilievi fotogrammetrici, Mappatura del territorio, Videosorveglianza / Pattugliamento aree, Protezione Civile,
Operazioni UAS	Le categorie di operazioni UAS indicate all'art 9 delle Condizioni Particolari;

SOMME ASSICURATE	
A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'UAS	
IDENTIFICATIVO O NUMERO DI SERIE:	NIL
VALORE DEL CORPO DELL'UAS	Euro NIL
VALORE DEL CARICO DELL'UAS:	Euro NIL
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE	
MASSIMALE RC Terzi	Euro 2.000.000,00
MASSIMALE RC Terzi Partner	Euro 3.000.000,00

LLOYD'S

INDICE

DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Limiti territoriali
Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
Art. 7 – Recesso dal contratto
Art. 8 – Imposte e tasse
Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
Art. 10 – Piloti remoti
Art. 11 - Clausola di Lingua Inglese NMA2336
Art. 12 – Communicable Disease Exclusion LMA5396
Art. 13 – Data Event Clause AVN 124
Art. 14 – Sanctions and Embargo Clause AVN 111

CONDIZIONE SPECIALE A)
ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS
Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Pagamento del premio
Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS
Art. 5 – Misure di sicurezza
Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio UAS
Art. 7 – Facoltà di ispezione
Art. 8 – Avviso di sinistro
Art. 9 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 10 – Intervento della Società
Art. 11 – Accertamento del danno
Art. 12 – Indennizzo e spese rimborsabili
Art. 13 – Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
Art. 14 – Esclusione dell'abbandono
Art. 15 – Franchigie e deduzioni
Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo
Art. 17 – Surrogazione

CONDIZIONE SPECIALE B)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS
Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 5 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
Art. 6 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
Art. 7 – Certificato di assicurazione
Art. 8 – Effetti verso i terzi danneggiati
Art. 9 – Rivalsa verso l'Assicurato
Art. 10 - Clausola di non Simultaneità

CONDIZIONI PARTICOLARI

DEFINIZIONI

Ai sensi dell'Art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 9/2005) e delle Linee Guida del Tavolo di Lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del Contraente e/o Assicurato e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente Polizza sono evidenziate in "grassetto".

Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Aeromobile senza equipaggio (*unmanned aircraft*, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Carico: ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Corpo: l'apparecchio UAS come sopra definito.

Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Normativa UAS: Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti.

Perdita totale: il danno che si verifica quando l'apparecchio UAS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio UAS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio UAS si presume perduto.

Pilota remoto: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema di aeromobili senza equipaggio» (Unmanned Aircraft Sistems «UAS»): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto

Società: l'Impresa assicuratrice.

Volo: il periodo di utilizzo di un apparecchio UAS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio UAS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi UAS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con UAS (Unmanned Aircraft Sistems), a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – Danni esclusi
2.1 La Società non risponde:
I) dei danni causati da:

a) **presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;**
b) **contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
c) **rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;**

II) dei danni verificatisi in occasione di:

a) **guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;**
b) **scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;**
c) **azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;**
d) **atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;**
e) **confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;**
f) **dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio UAS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;**
g) **occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;**

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio UAS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

Art. 3 – Limiti Territoriali
L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

Nel caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Recesso dal contratto
A) Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.

In tutti i casi, data la natura forfettaria del premio, non essendo questo stato calcolato in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, NON SI PROVVEDERA' AL RIMBORSO DEL PREMIO IN NESSUN CASO.

B) applicabile se l'Assicurato è un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C.
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. In tutti i casi, data la natura forfettaria del premio, non essendo questo stato calcolato in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, NON SI PROVVEDERA' AL RIMBORSO DEL PREMIO IN NESSUN CASO.

Art. 8 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 10 - Piloti Remoti
Soggetti assicurati si intendono tutti i piloti, anche non nominativamente individuati e che utilizzano gli UAS dell'Operatore assicurato. L'Operatore, sotto la propria responsabilità e pena la decadenza delle coperture assicurative, dichiara di svolgere la propria attività affidando il pilotaggio del UAS assicurato solo a piloti in regola con le disposizioni previste dalla Normativa UAS vigente.

Art. 11 - Clausola di Lingua Inglese NMA2336
L'Assicurato dichiara di conoscere la lingua inglese e di avere compiutamente ed inequivocabilmente compreso e valutato sia il contratto letterale del presente contratto che la natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi che le parti, ai sensi di esso, acquistano o si assumono.

Art. 12 – Communicable Disease Exclusion LMA5396
Si precisa che deve intendersi pienamente operativa la seguente clausola in lingua inglese "Communicable Disease Exclusion" LMA5396:
Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.

For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.

As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

Art. 13 - Data Event Clause AVN 124
Si precisa che deve intendersi pienamente operativa la seguente clausola in lingua inglese "Data Event Clause" AVN 124:
This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.
Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.

Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:
1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or
2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or
3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.

   Within sub-paragraph 3:

   i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and

   ii. Data shall not be considered as tangible property.

4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

Art. 14 – Sanctions and Embargo Clause AVN 111
Si precisa che deve intendersi pienamente operativa la seguente clausola in lingua inglese "Sanctions and Embargo Clause" AVN 111:
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.

2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.

3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer

a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

CONDIZIONI SPECIALI

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS

Art. 1 – Descrizione del rischio
Sono a carico della Società:

I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio UAS assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;

II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio UAS non rilevabile con la dovuta diligenza, **con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;**

Art. 2 - Danni esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- **a) derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;**
- **b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio UAS conseguenti ad un sinistro;**
- **c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al UAS cui tali equipaggiamenti sono connessi;**
- **d) causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;**
- **e) causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del UAS;**
- **f) causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio UAS o nelle adiacenze di questo;**
- **g) causati da impiego dell'apparecchio UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;**
- **h) causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio UAS, salvo il caso di emergenza;**
- **i) causati da impiego dell'apparecchio UAS a scopo illecito;**
- **j) causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio UAS con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;**
- **k) causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio UAS;**
- **l) causati da trasporto dell'apparecchio UAS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.**
- **m) causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del UAS come previsto dal manuale d'uso del Fabbricante e dalla Normativa UAS.**
- **n) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del UAS e/o del Carico.**

Art. 3 – Pagamento del premio
In caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS
Se l'apparecchio assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Misure di sicurezza
L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio UAS
A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio UAS prescritti da leggi e regolamenti.

Art. 7 – Facoltà di ispezione
L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio UAS assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.

Art. 8 - Avviso di sinistro
L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio UAS.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto **non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro**, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e **dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio UAS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio UAS si trova**.

Art. 9 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:

a) **ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio UAS sinistrato; a meno che tale riparazione non sia effettuata**
b) **collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio UAS ove necessario.**

Art. 10 - Intervento della Società
La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, **ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.**
Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 11 - Accertamento del danno
L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.
Prima di detto accertamento **non è consentita la rimozione dell'apparecchio UAS senza autorizzazione della Società.** Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio UAS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio UAS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.**

Art. 12 - Indennizzo e spese rimborsabili
La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio UAS al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). **Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio UAS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.**

La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 13 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino
In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.
In caso di danni indennizzabili all'apparecchio UAS o ad uno degli apparecchi UAS assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 14 - Esclusione dell'abbandono
E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio UAS alla Società.

Art. 15 - Franchigie e deduzioni
L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.
Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo
L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili. Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.
Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società **ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente**.
Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio UAS perduto con un altro apparecchio UAS dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.
La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio UAS colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali.

Art. 17 - Surrogazione
Fatta salva l'eventuale rinunzia indicata in Frontespizio, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 – Descrizione del rischio
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati nella Scheda di Copertura, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o danneggiamento di cose.

La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

Art. 2 - Danni esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b) da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato.
f) i danni, le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages").

Art. 3 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS
Se l'apparecchio UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 5 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato decade da ogni diritto:

a) **se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.**
b) **se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.**

Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto precedente è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 7 – Certificato di assicurazione
La Società rilascia all'Assicurato, su richiesta dello stesso, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 8 – Effetti verso i terzi danneggiati
Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.
La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 9 - Rivalsa verso l'Assicurato
La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato **esclusivamente** per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 10 - Clausola di non Simultaneità
Qualora richiamata e resa operante l'opzione Flotta con volo non simultaneo, l'operatore dichiara che TUTTI gli UAS assicurati con la presente polizza, non vengono impiegati per operazioni di volo simultaneamente.
La verifica sulla non simultaneità avverrà in caso di sinistro con la produzione dei registri delle operazioni di tutti gli UAS assicurati. In caso di sinistro, qualora si accerti la simultaneità nelle operazioni di volo, la compagnia applicherà il disposto di cui agli art. 1892 *(Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave*) e 1893 del Codice Civile *(Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave*)

CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE A)

Sconto Felice Esito
Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al 15**% del premio imponibile pagato della sola Sezione Danni (A), a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità**.

Franchigia – Tutti i danni
Con riferimento all'art. 15 delle Condizioni Particolari sezione A), in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso **una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato**.

SEZIONE B)

Qualifica Terzi
Si prende atto tra le Parti che sono considerate terze parti tutti i soggetti ad eccezione del personale impiegato nella condotta dell'UAS, ovvero il pilota remoto, l'operatore UAS, gli eventuali osservatori ed altro personale.
Altri assicurati aggiunti indicati nelle Appendici ed il Committente dei lavori ed il Suo personale sono considerate terze parti

Committente Lavori
Il Committente dei lavori è considerato Assicurato addizionale ai fini della presente polizza a patto che il rapporto di lavoro con l'assicurato sia provato da un Contratto scritto.

Responsabilità Civile della Committenza
Con la presente Clausola si estende la garanzia alla Responsabilità Civile dell'aeromobile a Pilotaggio remoto per i danni (da morte o da lesioni personali ed a beni) provocati dall'Assicurato a persone legate all'assicurato stesso da un contratto che non sia di lavoro dipendente.

Rinuncia alla Rivalsa
La Società, a parziale deroga dell'art. 11 Rivalsa verso l'assicurato, **rinuncia all'azione di rivalsa verso l'operatore di UAS ed i piloti remoti nei seguenti casi:**

- **per i danni causati da apparecchi UAS non in regola con diposizioni di norme di sicurezza e di esercizio;**
- **per i danni causati da apparecchi UAS non in regola con le specifiche di sicurezza del Produttore del UAS o delle Sue componenti;**
- **qualora i prescritti brevetti o attestati di idoneità non siano in regolare corso di validità, purché in possesso dell'assicurato ed in fase di rinnovo;**

Attività Addestramento piloti – Scuola di Volo
Con il presente articolo si precisa che, qualora l'UAS assicurato sia impiegato per attività addestrativa/scolastica, gli Allievi Piloti, indicati nel registro tenuto dall'Assicurato, sono considerati Assicurati ai fini della presente polizza.
Gli allievi piloti sono altresì considerati terze parti tra loro

Anticipata Cancellazione
Si prende atto tra le parti che in caso di Anticipata cancellazione per qualsiasi motivazione) incluso i casi di alienazione, perdita e furto del SAPR, il premio corrisposto non potrà essere oggetto di rimborso.

Precisazione limiti Geografici – Definizione Paesi Membri EASA
Si precisa con il presente articolo che la dicitura "Paesi Membri EASA" comprende il territorio della Repubblica di San Marino, Regno Unito e le Isole Faer Oer

Clausola Estensione Attività per Protezione Civile
La presente estensione di garanzia è dedicata ad Operatori di UAS operanti all'interno del sistema di Protezione Civile, nonché incaricati da Forze dell'Ordine o dalla P.G., che specificheranno tale attività nella sezione "attività assicurate ALTRO nel questionario assuntivo".
A parziale deroga di quanto previsto in polizza, la copertura assicurativa è estesa all'utilizzo del UAS, per qualsiasi attività resa necessaria nell'ambito di emergenze, esercitazioni e simulazioni, anche di ricerca e soccorso, in deroga alla normativa vigente di riferimento, purché autorizzata dall'Autorità competente

Categorie di Operazioni UAS
Si precisa che le coperture assicurative prestate con la presente polizza sono valide per le seguenti categorie di operazioni UAS:

- **Categoria "aperta";**
- **Categoria "specifica";**
- **Categoria "certificata"**

e relative sottocategorie, disciplinate dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti, purché l'operatore di UAS e i piloti remoti, siano in regolare con la disciplina suddetta.

- **Attività Ludico – ricreative come disciplinate dalla normativa UAS**
- **Ricerca e Sviluppo nel limiti delle autorizzazioni rilasciate da ENAC e dalla normativa UAS;**
- **Operazioni Indoor con esclusione del sorvolo di aggregazioni di persone;**
- **Attività di addestramento Pilota (recurrent Training);**
- **Attività didattica / Scuola di Volo UAS;**
- **Volo notturno.**

IL CONTRAENTE

_____

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 5 Condizioni Generali (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)
Art. 7 Condizioni Generali (Recesso dal contratto)
Art. 11 Condizioni Generali (Clausola di Lingua Inglese NMA2336)
Art. 4 Condizioni Speciali, Sez. A (Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS)
Condizioni Particolari (Rinuncia alla Rivalsa)
Condizioni Particolari (Anticipata Cancellazione)

IL CONTRAENTE

_____

Contraente (Dati Obbligatori)

Ragione sociale / Nome e cognome: STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO
Indirizzo: VIA GIOVANNI PASCOLI 24, 14100 ASTI (AT)
Codice fiscale: VRRPFR60R14A479U
Partita IVA: 00940370059

Proprietario dell'UAS (Dati Obbligatori)

Ragione sociale / Nome e cognome: STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO
Indirizzo: VIA GIOVANNI PASCOLI 24, 14100 ASTI (AT)
Codice fiscale: VRRPFR60R14A479U
Partita IVA: 00940370059

Operatore UAS (Dati Obbligatori)

Ragione sociale / Nome e cognome: STUDIO TECNICO VERRUA PIERFRANCO
Riferimento ENAC:
Indirizzo: VIA GIOVANNI PASCOLI 24, 14100 ASTI (AT)
Codice fiscale: VRRPFR60R14A479U
Partita IVA: 00940370059
Qualifiche ottenute come da *Sezione III Regolamento ENAC* (disposizioni per il pilotaggio degli UAV): ☐ **SI** ☐ **NO**

Mezzo UAS (Dati Obbligatori)

Mezzo 1

ID: 1585
Tipo di UAS:
Costruttore: DJI
Anno di costruzione: 2022
Modello: MAVIC 3 ENTERPRISE M3E
Numero di serie/Identificativo: 1581F5FHB22AG0020F13
Peso massimo al decollo (Kg): 1.050
Destinazione d'uso UAS:
Altro (specificare):

Impiego UAS (Dati Obbligatori)

Impieghi operativi:
Limiti geografici:
Specificare se altro:

Richieste Assicurative (Dati Obbligatori)

PARTNER Convenzione

Nome Partner : aermatica 3d

Tessera Partner : aermatica 3d

Dichiarazioni

L'assicurato e l'Operatore dell'UAS, preso atto che le dichiarazioni fatte all'interno del presente questionario formeranno parte integrante del contratto che andrà a stipulare e che in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, **dichiarano che:**

Precedenti assicurativi:

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

53,00000%	5310
30,00000%	5370
17,00000%	5361
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

LLOYD'S

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza

Data **Firmato da**

_____ _____

Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge e dalla procedura italiane. Eventuali controversie derivanti da o in relazione alla presente polizza saranno soggette in via esclusiva alla giurisdizione del competente tribunale italiano.

Tutte le chiamate in giudizio, gli atti e gli avvisi relativi a procedure legali tesi ad avviare un procedimento giudiziale in relazione al presente Contratto di Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificati presso:

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. nella persona del Rappresentante per l'Italia
Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano

La presente Clausola di Notifica Atti e Giurisdizione non è da intendersi in contrasto con quanto contrattualmente previsto per la risoluzione delle controversie, né la stessa prevale su ogni previsione di polizza volta al componimento delle liti.

LBS0081ITA
01/12/2019

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") e del D.Lgs. nr. 196/2003 (di seguito "Codice della Privacy"), in materia di protezione dei dati personali da Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito "Lloyd's Europe"), società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, (Bruxelles), nella persona del Rappresentante generale per l'Italia, domiciliato in Milano al Corso Garibaldi 86, quale Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Titolare della protezione dei dati

Titolare del trattamento è Lloyd's Insurance Company S.A., società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein (Bruxelles), nella persona del suo Rappresentante per l'Italia, domiciliato in Milano presso Corso Garibaldi, 86.

2. Finalità del trattamento dei dati e correlata base giuridica

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
c) Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe, previo Suo consenso scritto; la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.

3. Trattamento di categorie particolari di dati personali

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati per le finalità per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), (b), Lloyd's Europe potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la normativa definisce come appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Le confermiamo che i Suoi dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza e saranno utilizzate misure tecniche aggiuntive per garantirne la sicurezza in tutte le fasi del trattamento.

La base giuridica del trattamento di questa categoria di dati è il suo consenso.

4. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza.
I Suoi Dati personali saranno trattati da nostro personale specificamente formato in materia di protezione dei dati personali, e specificamente autorizzato a tal fine da parte del Titolare del trattamento.

5. Conservazione dei dati

I Suoi Dati saranno conservati rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali.
Venuta meno la necessità di utilizzo dei Suoi dati personali, gli stessi saranno rimossi da sistemi e registri Lloyd's Europe e/o saranno adottati provvedimenti per anonimizzarli in modo che Lei non possa più essere identificata tramite gli stessi.

6. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe, le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 2, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 2, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità per Lloyd's Europe di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

8. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, AGCM, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate.
Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili ex art. 28 GDPR.
L'elenco di tali soggetti è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

LLOYD'S

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

9. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi Dati potranno essere trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dall'Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo Canada, Regno Unito e Svizzera).

Il trasferimento dei Suoi Dati sarà quindi lecitamente effettuato sulla base:

a) di decisioni di adeguatezza adottate da parte della Commissione Europea; oppure;

b) di Standard Contractual Clauses ("SCC") adottate fra esportatore e importatore dei dati personali oggetto di trasferimento, secondo la documentazione e le indicazioni rilasciate in tema dalla Commissione Europea;

c) del suo consenso espresso e informato circa i rischi inerenti al trasferimento; ciò in via residuale e solo qualora le precedenti casistiche d cui ai punti a) e b) non dovessero trovare applicazione.

10. Responsabile per la protezione dei dati

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso Lloyd's Europe utilizzando i dati di contatto inseriti di seguito:

Data Protection Officer
Lloyd's Insurance Company S.A.
Place du Champ de Mars 5,
1050 Bruxelles, Belgium
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

11. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento e dal Codice della Privacy, tra cui (ove applicabile):

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del GDPR): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati, potendo ottenere una copia dei dati in possesso del Titolare.

Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e cancellare i dati personali, ove rinvenuta legittima.

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del GDPR): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali.

Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19 del GDPR): ha il diritto di veder comunicato a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16, 17, par. 1, e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarLe tali destinatari, qualora lo richieda.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del GDPR): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.

Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del GDPR): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In aggiunta a quanto sopra, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso con riferimento alle attività di trattamento dei dati che trovano la loro base giuridica proprio sul Suo consenso.

Le richieste relative a all'esercizio uno o più dei diritti di cui sopra potranno essere rivolte al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della già menzionata informativa, dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute **(*)**;

Data _____ Firma _____

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data _____ Firma (facoltativa) _____

(*) Per specifici servizi che comportino la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (ad esempio, dati genetici e biometrici, relativi allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link: www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

LLOYD'S

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.
L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale
La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica

Come verificare l'integrità del documento
La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader©, Foxit Reader©, ecc.).

Firma Digitale del Contraente (Documento Digitale)

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

Firma Autografa del Contraente (Documento Stampato)

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina
Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.

Non è necessario stampare questo documento, aiuta anche tu l'ambiente.